

Tit.	Cl.	F.
N. 0007292	06/02/2013	



PDS. CNR N. 555/13

REP. CNR CN. SIGLA N. 197/19/13



ACCORDO QUADRO

TRA

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in seguito "CNR" rappresentato dal Prof. Luigi Nicolais in qualità di Presidente, domiciliato in Roma, in ragione della carica e agli effetti del presente atto, presso la sede dello stesso CNR, in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, CAP 00185

E

La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, rappresentata dal Direttore Centrale Dr. Gaetano Chiusolo, domiciliato, in ragione della carica e agli effetti del presente atto, presso la sede della DAC, sita in Roma, Via Tuscolana 1548, CAP 00173

CONCORDATO CHE

Salvo diversa esplicita indicazione, ai termini di cui in appresso, riportati in carattere corsivo e con iniziale maiuscola, viene attribuito, ai fini del presente atto, il significato indicato a fianco di ciascuno di essi:

Accordo Quadro: il presente atto tra le Parti;

CNR: il Consiglio Nazionale delle Ricerche;

DAC: la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato

Parte: a seconda dei casi il CNR o la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato

Parti: il CNR e la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato

VISTI

il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante la riforma del CNR e, in particolare:

- l'art. 3, che attribuisce al CNR i compiti di promozione e coordinamento dell'attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, in collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici che privati, nonché di certificazione, prova e accreditamento per le pubbliche amministrazioni;
- l'art. 18, che disciplina gli strumenti a disposizione del CNR per lo svolgimento dei suoi fini istituzionali;

il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante il riordino degli enti di ricerca;

la legge 1 aprile 1981 n.121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e, in particolare:

- l'art.4, che istituisce il Dipartimento di Pubblica Sicurezza;
- l'art.6 co. 1 lett. b), che gli attribuisce compiti di ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;
- l'art.6 co. 3 e segg., che prevede la possibilità, per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici, di conferire incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione;
- gli artt. 7, 8 e 9, che disciplinano la natura e entità dei dati e delle informazioni raccolti per i fini istituzionali, nonché l'elaborazione, l'accesso e l'uso degli stessi;

il decreto legge del 31 marzo 2005 n.45, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005 n. 89, che ha istituito, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato;

l'art. 23-bis, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'assegnazione temporanea di personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti;



il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la protezione dei dati personali;

gli artt. 63, 64, 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, concernenti la titolarità dei diritti morali e dei diritti sulle invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori;

l'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'art. 49 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR del 1° giugno 2005, concernente i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR e soggetti pubblici e privati;

PREMESSO CHE

Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati.

Il CNR ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione e si dota di un ordinamento autonomo in conformità con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nel seguito decreto di riordino, con il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, con l'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e con il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, con il codice civile.

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed



integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati.

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi.

Il CNR si potrà avvalere, nel rispetto delle vigenti norme e a condizioni e termini da concordare -previa ricognizione interna in merito alle competenze specifiche presenti nella Rete scientifica del CNR (Dipartimenti e Istituti) di soggetti terzi che svolgano, per conto della stessa, attività di ricerca e sviluppo nei settori coinvolti dal presente Accordo Quadro. Resta inteso che il loro utilizzo avverrà sotto la piena ed esclusiva responsabilità del CNR.

La DAC ha compiti di coordinamento informativo anticrimine, di analisi, di progettazione, indirizzo e raccordo informativo delle attività investigative e di controllo del territorio svolte dagli uffici della Polizia di Stato, nonché di coordinamento e di supporto centrale delle relative attività di polizia scientifica.

La DAC, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha facoltà di stipulare con Amministrazioni pubbliche e private, accordi e convenzioni, al fine di adempiere con efficienza, efficacia ed economicità ai compiti istituzionali.



Il Servizio Polizia Scientifica della DAC, nell'ambito delle finalità istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché di investigazione preventiva e giudiziaria, svolge attività di analisi, ricerca, sviluppo e formazione specialistica nei settori delle scienze forensi.

La DAC intende avvalersi dell'esperienza e della professionalità messa a disposizione dal CNR, per la realizzazione congiunta di metodi, modelli, sistemi, prodotti e soluzioni.

Le Parti hanno avuto ed hanno stretta collaborazione scientifica con risultati di reciproco interesse e soddisfazione, ed in particolare hanno collaborato nel settore delle scienze forensi.

Le Parti intendono condividere un insieme di iniziative finalizzate a realizzare congiuntamente attività di studio, ricerca e sperimentazione a carattere multidisciplinare con l'obiettivo di assicurare la realizzazione, la promozione e lo sviluppo di metodologie, soluzioni, prodotti, sistemi e servizi nel contesto delle tecnologie orientate alla sicurezza, con particolare riferimento a tematiche relative alle tecnologie biometriche, alla video-sorveglianza di tipo avanzato, all'analisi dei residui dello sparo e degli esplosivi, alla balistica, alle tecnologie dell'informazione applicate, nonché alle altre discipline attenenti alle scienze forensi.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Il contenuto delle premesse, al pari delle considerazioni che precedono, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Articolo 2 (Finalità ed oggetto)

- 1. Le Parti ritengono di primario interesse coordinare e finalizzare la collaborazione in essere, realizzando la migliore integrazione possibile delle competenze scientifiche nelle materie di interesse comune consentendo, altresì,**



di sviluppare nuove conoscenze, promuovere il trasferimento tecnologico e dare impulso a nuove iniziative di ricerca scientifica.

2. La collaborazione rappresenta un momento essenziale per la realizzazione di importanti iniziative che riguarderanno a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- sviluppo ed applicazione delle tecnologie biometriche;
 - metodologie e modelli da sperimentare in soluzioni prototipali nei settori della sicurezza fisica e logica;
 - indagini relativi ai residui dello sparo;
 - indagini orientate alla determinazione della composizione di materiali esplosivi;
 - indagini di tipo balistico;
 - tecnologie dell'informazione applicate ed altre attività relative alle scienze forensi;

Art.3 **(Responsabili dell'Accordo)**

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo sono designati dalle Parti due Responsabili:
- per il CNR, la Dott.ssa Giuseppina Padeletti;
 - per la DAC il Direttore *pro tempore* del Servizio Polizia Scientifica, dott.ssa Daniela Stradiotto.

L'eventuale sostituzione del Responsabile di ciascuna Parte deve essere approvata in forma scritta dall'altra Parte.

2. I Responsabili dell'Accordo avranno i seguenti compiti di indirizzo strategico:
- Controllo esecuzione programmi
 - Individuazione delle nuove priorità ed esigenze da parte della DAC e conseguente proposta da parte del CNR per nuove ipotesi di partenariato;
 - Valutazione delle possibili convenzioni attuative.
3. I Responsabili si riuniranno almeno una volta ogni quattro mesi per coordinare le iniziative congiunte e valutare i risultati raggiunti.
4. I Responsabili dell'Accordo potranno avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e della DAC, ovvero di consulenti del CNR aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei programmi di ricerca di cui all'art. 3 co. 2 lett. b).



Articolo 4 **(Convenzioni Operative)**

1. Le Parti disciplineranno attraverso specifiche Convenzioni Operative le modalità, i metodi e le risorse per l'attuazione delle singole iniziative che derivano dal presente Accordo. In particolare, per ogni iniziativa o programma di ricerca comune dovrà essere redatta una specifica convenzione operativa.
2. Le Convenzioni Operative includeranno i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci del CNR e della DAC, l'articolazione delle azioni da porre in essere, con l'indicazione degli eventuali costi ed investimenti necessari, delle strutture e delle risorse umane e strumentali coinvolte, degli eventuali altri soggetti partecipanti, nonché della ripartizione degli eventuali contributi economici di terzi.
3. Le Convenzioni Operative potranno disciplinare, sulla base di quanto specificato nel successivo art. 7, anche i diritti di proprietà intellettuale, i *copyright*, i brevetti, i marchi derivanti dalle attività condotte nell'ambito della relativa iniziativa o programma di ricerca comune, nonché ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno.
4. Per la direzione delle attività oggetto della Convenzione Operativa, ciascuna delle due parti nominerà, su proposta dei Responsabili del presente Accordo Quadro, un proprio referente.
5. La convenzione operativa diverrà efficace solo dopo che l'articolato dell'accordo e la nomina del responsabile saranno stati approvati e sottoscritti dai rispettivi organi delle Parti, in base ai propri ordinamenti interni.

Articolo 5 **(Impegno di reciprocità)**

1. Ai fini dell'attuazione dei Programmi di ricerca di cui all'art. 3, co. 2 lett. b) e per favorire la partecipazione del personale ad attività di alto valore aggiunto, le Parti si impegnano a consentire alle persone impegnate nelle attività di collaborazione, disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'art. 4, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso delle attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività di ricerca, nonché quant'altro fosse



ritenuto utile per il raggiungimento dei fini indicati nell'art. 2 e sempre attraverso modalità non incompatibili con gli oneri e gli obblighi derivanti dalla rispettiva natura giuridica e dalle rispettive finalità istituzionali.

2. Le attività afferenti ai progetti di ricerca comuni dovranno essere condotte nel rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori.
3. Il personale di ciascuna delle due Parti, che si rechi presso la sede dell'altra Parte per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo e delle relative Convenzioni Operative è tenuto al rispetto di normative, regolamenti e discipline in vigore presso la Parte ospitante.

Articolo 6

(Partecipazione di altri enti pubblici ai programmi di ricerca)

1. Le Parti si impegnano a promuovere la partecipazione del Sistema Pubblico della Ricerca ai Programmi di ricerca di cui all'art. 3 co. 2 lett. b).
2. Il CNR e la DAC potranno coinvolgere nei progetti di ricerca comuni altri Enti Pubblici di Ricerca e Università che intendano collaborare per il raggiungimento degli obiettivi definiti nelle Convenzioni Operative. La disponibilità di ciascun Ente Pubblico di Ricerca e Università in tal senso sarà oggetto di apposito atto da stipularsi tra il CNR, la DAC e l'Ente Pubblico di Ricerca o l'Università interessati.

Articolo 7

(Copertura degli oneri assicurativi e previdenziali)

Il CNR garantisce, a suo esclusivo carico e responsabilità, l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale ed i terzi di cui dovesse servirsi per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Quadro e disciplinate dalla Convenzioni Operative di cui all'art. 4.

La DAC garantisce analoga copertura per i propri dipendenti impegnati nello svolgimento delle suddette attività.



Articolo 8
(Proprietà dei risultati derivanti dalle Convenzioni Operative)

1. Ciascuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare delle informazioni, del *know-how* e degli altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, relativi a quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Accordo e messo a disposizione per l'attuazione delle Convenzioni Operative derivanti dal presente Accordo Quadro.

2. I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo Quadro e delle Convenzioni Operative da esso derivanti saranno di proprietà del CNR e della DAC, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali, salvi i diritti morali spettanti per le invenzioni dei dipendenti pubblici fatte nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, nonché i diritti spettanti ai ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca derivanti dalle invenzioni brevettabili di cui siano autori, di cui agli articoli 63, 64 e 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30.

4. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto – sia in occasione di presentazioni pubbliche, sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti e articoli scientifici – che i risultati conseguiti in esito al presente Accordo Quadro e alle Convenzioni Operative sono maturati grazie alla collaborazione instaurata tra il CNR e la DAC – Servizio Polizia Scientifica.

5. Le Parti, in caso di realizzazioni co-finanziate, stabiliranno nell'ambito delle Convenzioni Operative ovvero con un accordo separato la disciplina relativa ai seguenti aspetti:

- le azioni relative alla commercializzazione del metodo, modello, prodotto o soluzione e delle eventuali versioni derivate;
- la definizione di un piano di sviluppo delle versioni derivate di quanto realizzato, stabilendo i criteri per l'attribuzione alle Parti dei diritti di utilizzazione economica e tecnica;
- l'attribuzione di *royalties* e corrispettivi spettanti alle Parti;
- la definizione di ogni aspetto relativo ai diritti di proprietà intellettuale e industriale sulla base dei principi fondamentali sopra richiamati.



Articolo 9 (Riservatezza)

1. Ciascuna delle Parti si impegna a rispettare tutti gli adempimenti previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e, in particolare, ciascuna delle Parti rimane responsabile del trattamento dei dati personali di cui è in possesso per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. I dati riferibili a persone fisiche utilizzati nelle attività di studio e sperimentazione, oggetto del presente Accordo Quadro e delle Convenzioni Operative che ne scaturiranno, dovranno essere trattati in una forma che non consenta l'identificazione delle persone interessate.
3. In relazione alla delicatezza dell'attività svolta e alla necessità di venire, comunque, in possesso di notizie e/o documentazione estremamente riservate le Parti si impegnano in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori a osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta ed ai risultati conseguiti, nonché in merito a ogni dato o informazione di cui dovessero venire a conoscenza, per tutta la durata del presente Accordo Quadro e per 5 (cinque) anni dopo la conclusione dello stesso. Ogni documento, specifica, disegno, informazione tecnica, amministrativa e di mercato sulle attività svolte resta di esclusiva proprietà delle singole Parti.
4. Le Parti si impegnano a richiedere, preventivamente all'avvio delle attività, apposita dichiarazione sottoscritta dai propri dipendenti e collaboratori a rispettare tutti i vincoli di riservatezza previsti dal presente Accordo Quadro. Tale dichiarazione – che verrà predisposta sulla base delle indicazioni dell'altra Parte – dovrà richiamare i dipendenti ed i collaboratori alla massima cautela e riservatezza nella gestione delle informazioni riservate di cui entrino in possesso nel corso dell'esecuzione degli incarichi loro affidati. In particolare, nella dichiarazione dovrà essere citato l'articolo 326 del codice penale, che prevede specifici obblighi relativamente al segreto d'ufficio.
5. I dati, le informazioni, i documenti e le notizie di carattere riservato riguardanti l'altra Parte, di cui una Parte dovesse venire a conoscenza nell'ambito delle attività di studio e di sperimentazione, non potranno essere utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza al presente Accordo Quadro e potranno essere comunicati o divulgati a terzi solo previa autorizzazione scritta della Parte interessata. Qualora



si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non potranno essere comunicati a terzi in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.

6. Resta inteso che, in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui sopra, le Parti potranno dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, fermo restando l'obbligo al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla controparte.

Art.10 **(Informativa trattamento dati personali)**

1. Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali dei rispettivi dipendenti o collaboratori, nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei, ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.
2. Il trattamento dei dati personali di cui al precedente co. 1 sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
3. Il CNR prende atto che, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista dal citato codice in materia di protezione dei dati personali, tutti i dati e le informazioni relative al CNR e ai professionisti dello stesso, indicati nel presente Accordo Quadro, nonché nei documenti contabili che saranno redatti dal CNR, verranno inseriti nella banca dati fornitori della DAC e saranno utilizzati per fini amministrativi e contabili.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro si applicano le disposizioni attualmente vigenti in materia di protezione dei dati personali, di cui al richiamato D.lgs. 30 giugno 2003, n.196.



**Articolo 11
(Pubblicità)**

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni.

**Articolo 12
(Durata)**

1. Il presente Accordo Quadro ha una validità di cinque anni dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato, per un periodo di uguale durata, previo accordo scritto tra le Parti contraenti.

**Articolo 13
(Recesso)**

1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra Parte, con un preavviso di tre mesi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, in alternativa, messaggio di posta elettronica certificata indirizzato alla casella istituzionale della Parte destinataria.

2. Il recesso non avrà effetto sulle attività già in corso al momento della comunicazione che manifesta l'intendimento di recedere dall'Accordo.

**Articolo 14
(Controversie)**

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo, demandandone, se del caso, la risoluzione ad un collegio arbitrale, composto da un membro designato dal CNR, da un membro designato dalla DAC ed, infine, da un terzo membro con funzioni di Presidente, preventivamente designato di comune accordo.



Articolo 15
(Rinvii e Foro competente)

1. Resta inteso che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Quadro varrà la disciplina contenuta negli articoli 2230 c.c. e seguenti, nonché negli articoli 2222 c.c. e seguenti, in quanto applicabili.
2. Per ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere relativamente al presente Accordo Quadro, non risolta bonariamente in base a quanto previsto all'art. 14, è competente il Foro di Roma.


Articolo 16
(Composizione dell'Accordo Quadro)

Il presente Accordo Quadro – redatto in due esemplari, dei quali uno per il CNR ed uno per la DAC – sarà registrato in caso d'uso.

Roma, **6 FEB. 2013**

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Presidente



Direzione Centrale Anticrimine
della Polizia di Stato
Il Direttore

